



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE

DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

SETTORE AFFARI ISTITUZIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI

Dirigente Responsabile: Luigi Izzi

Decreto	N° 4740	del 13 Agosto 2004
----------------	----------------	---------------------------

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale

Allegati n°: 1

<i>Denominazione</i>	<i>Pubblicazione</i>	<i>Tipo di trasmissione</i>
A	Si	Cartaceo+Digitale

Oggetto:

Concessione e liquidazione dei contributi forfetari iniziali, relativi all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell'articolo 10, della deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2002, n. 225.

MOVIMENTI CONTABILI

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Movimento.</i>	<i>Numero</i>	<i>Var.</i>	<i>Data</i>	<i>Importo in Euro</i>
U-05015	2004	Impegno e Liquidazione	4215		19-08-2004	96.000,00

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003

Controllo eseguito senza rilievi.

Atto certificato il 24-08-2004

Errata Corrige:

Al punto 9° della narrativa adde:"... come modificate e integrate con delib. G.R. 601/04"

IL DIRIGENTE

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 26, che affida ai dirigenti regionali la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente, con diretta emanazione degli atti amministrativi per conto dell'Amministrazione regionale;

Vista la legge regionale 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione. Modifiche alla legge regionale 17 marzo 2000, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione e personale)";

Visto il decreto del Direttore generale della Direzione generale della Presidenza n. 7366 del 3 dicembre 2003, con il quale al sottoscritto è stata attribuita la responsabilità del Settore "Affari istituzionali e delle autonomie locali";

Vista la legge regionale 16 agosto 2001, n. 40, recante "Disposizioni in materia di riordino territoriale e di incentivazione delle forme associative di comuni";

Vista la deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225, con la quale è stato approvato il programma di riordino territoriale, contenente, tra l'altro, l'indicazione dei criteri, delle condizioni e dei requisiti per l'incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 238, con la quale sono stati individuati, a norma dell'articolo 6, comma 2, della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, i procedimenti amministrativi, le attività e i servizi oggetto delle gestioni associate di cui all'allegato C alla medesima deliberazione del Consiglio regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2004, n. 273, con la quale sono state stabilite, a norma dell'articolo 19 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, le modalità di attuazione del programma di riordino territoriale;

Visto il decreto dirigenziale 14 maggio 2004, n. 2732, con il quale sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della domanda di contributo forfetario iniziale e della domanda di contributo annuale per le gestioni associate di funzioni e servizi comunali;

Considerato che la concessione del contributo forfetario iniziale, di cui all'articolo 10 della deliberazione del consiglio regionale n. 225 del 2003, è subordinata alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla deliberazione medesima, nonché dalle deliberazioni attuative della Giunta regionale n. 238 e 273 del 2004;

Considerato che sono state regolarmente trasmesse entro il termine perentorio del 26 luglio 2004, le domande di contributo forfetario iniziale da parte dei Comuni di Lamporecchio e di Monsummano Terme, responsabili delle gestioni associate del livello ottimale "Val di Nievole Est";

Considerato che le suddette domande di contributo forfetario iniziale sono corredate della documentazione prevista dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004, anche a seguito di quanto richiesto dall'ufficio e acquisito agli atti del

procedimento a norma dell'articolo 2, comma 2, della medesima deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004;

Considerato che l'ufficio ha valutato la sussistenza degli elementi sufficienti per l'incentivazione delle gestioni associate in relazione ai procedimenti, alle attività e ai servizi che risultano effettivamente attivati in forma associata, anche per quanto previsto dal punto 2.3 dell'allegato C) alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;

Considerato che, per la valutazione della gestione associata dei servizi di informazione, comunicazione e relazione con il pubblico, si è tenuto conto della documentazione ulteriore trasmessa dal Comune di Monsummano Terme, in virtù della quale deve ritenersi che gli enti associati hanno attribuito all'ente responsabile della gestione associata poteri complessivi di organizzazione delle attività e del personale, compreso quello addetto agli sportelli comunali di tutti i Comuni associati, consentendo così di affermare che, almeno nella prima fase di attivazione, la gestione medesima è riconducibile alle attività gestionali previste dal punto 15.2, lettera a), piuttosto che a quelle di mero coordinamento di cui al punto 15.3 della deliberazione della Giunta regionale n. 238 del 2004, fermo restando che detto esercizio effettivo di poteri complessivi di organizzazione delle attività e del personale dovrà essere avvalorato dall'ente responsabile della gestione associata mediante l'analitica descrizione delle attività gestionali svolte, da effettuare in occasione della presentazione della relazione generale di cui all'articolo 6, comma 1, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004;

Considerato che le gestioni associate di cui risultano responsabili i Comuni di Lamporecchio e Monsummano Terme risultano in possesso dei requisiti e delle condizioni previsti per la concessione del contributo forfetario iniziale, a norma dell'articolo 10 della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;

Considerato che la misura del contributo forfetario iniziale deve essere determinato ai sensi del paragrafo 4 dell'allegato C della deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003, e che occorre provvedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della deliberazione della Giunta regionale n. 273 del 2004, alla contestuale concessione e liquidazione agli enti responsabili di gestioni associate;

Considerato che non sussistono le condizioni per l'attribuzione della somma ulteriore o delle maggiorazioni previste dai paragrafi 4 e 5 dell'allegato C alla deliberazione del Consiglio regionale n. 225 del 2003;

Vista la nota del Dipartimento Bilancio e Finanze n. 110/14238/3.44 del 30 maggio 2002, nella quale "si chiede ai dipartimenti di citare, nel caso di decreti di assegnazione aventi ad oggetto contributi straordinari l'iscrizione di tale contributo nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. n. 118 del 7 aprile 2000" e ritenuto che l'oggetto del presente decreto rientri nel caso suddetto;

Vista la legge regionale 6 agosto 2001, n. 36, recante "Ordinamento contabile della regione Toscana";

Visto il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61/R del 19 dicembre 2001, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36;

Vista la legge regionale 19 dicembre 2003, n.59, relativa all'approvazione del bilancio finanziario 2004 e la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2003, n. 1376, con la quale è stato approvato il bilancio gestionale per l'anno finanziario 2004;

DECRETA

1. E' impegnata la somma di euro 96.000,00 sul capitolo 5015 del bilancio gestionale 2004, che presenta la necessaria disponibilità, per la concessione dei contributi forfetari iniziali, relativi all'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, a norma dell'articolo 10 della deliberazione del Consiglio regionale 17 dicembre 2003, n. 225.
2. I contributi sono concessi e liquidati ai Comuni di cui all'allegato A, parte integrante del presente decreto. La liquidazione dei contributi, secondo quanto previsto dalla Tabella 1 dell'allegato A, è effettuata sull'impegno assunto al punto 1 del presente decreto.
3. L'erogazione dei contributi è effettuata sui conti di tesoreria di ciascun ente beneficiario.

Il presente provvedimento, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 41, lettera a), della legge regionale 20 gennaio 1995 n. 9, è pubblicato per intero, unitamente all'allegato, sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 15 marzo 1996, n. 18.

Il Dirigente
Luigi Izzi